

tenenti ai Sudditi Inglesi, i quali si trovano tuttavia nelle loro mani, o che potessero esser stati versati nelle case di commercio, o di banca del Regno.

XI.

Sono egualmente compresi nelle disposizioni precedenti tutti coloro, che fossero detentori di qualche mobile, o immobile, o anche di qualche credito spettante ad Inglesi, od a Sudditi delle Isole Britanniche, se non ne hanno fatta la dichiarazione esatta nella forma prescritta.

XII.

Sono assicurate delle ricompense (secondo lo spirito dell' articolo 7. del Decreto 10. Giugno) a coloro che facessero conoscere i contravventori, purchè producano delle prove, o dei mezzi sicuri per ottenerne. Queste ricompense, saranno prese dal prodotto delle confische, e multe sentenziate. Le indicazioni su questo proposito saranno ricevute e verificate da me medesimo, senza compromettere i rivelatori.

XIII.

Le stesse disposizioni estendendosi a tutto il Dipartimento dell' Adriatico, sarà sul fat-